

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

3

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

allo studio delle usurae c.d. legali (1969) 260 nt. 97. 122. Soweit wir aus vorklassischer Zeit Quellen haben, berichten sie stets von der Zulässigkeit. Die ältesten Entscheidungen zum Legat uxoris causa parata stammen von Q. Mucius, Cascellius, Alfen, Trebaz, s.o. nt. 19, zum habitare ebenfalls von Q. Mucius (D. 7.8.4.1). Q. Mucius hat aber nicht als erster eine unentgeltliche Gebrauchsgewährung zugelassen, sondern als erster beim habitare das Innenverhältnis auch im Aussenverhältnis durchschlagen lassen, wenn der Frau ein usus hinterlassen worden war. 123. Die These Stocks, dass das Schenkungsverbot auch auf das commodatum angewandt worden sei, kann daher in keinem Punkt aufrechterhalten werden. Er hat ohnehin keine direkten Belege; seine These ist das Ergebnis einer überspitzt logischen Interpretation von D. 24.1.52 pr. Soweit er andere Fragmente heranzieht, interpretiert er sie auf den Unterhalt (D. 24.1.28.2; eod. 31.1; eod. 18) oder tut sie sonst ab (D. 24.1.7.5; Vat. 269). Erst recht widerspricht jeglicher Überlieferung, was Stock als Folge der analogen Anwendung des Schenkungsverbots auf das commodatum ansieht: 1) *condictio (incerti)* auf vorzeitige Rückgabe und 2) Erstattung des Gebrauchswerts (aaO. 47). 124. Nicht auch auf Fruchtziehung, s.o. nt. 112. 125. Dort ist allerdings nicht erörtert, warum der unentgeltliche Gebrauch keine Schenkung ist; Ulpian zeigt den Unterschied lediglich anhand der Sachschenkung, dem Urfall der Schenkung, auf. 126. Zu diesem Problem s.z.B. bei der Ehegattenschenkung D. 24.1.58 pr., eod. § 2, D. 24.3.24.4, CI. 5.16.9. Zu Pomponius D. 24.1.18 s.o. B IV. 127. Vgl. D. 23.2.1. « *consortium omnis vitae* ». 128. Dazu Misera, *Bereicherungsgedanke* [in Vorb.]. 129. Genauer dazu Misera, aaO. Das ist nur ein Bereich, in dem wir einen Abbau des Schenkungsverbots feststellen können; eine solche Zurückdrängung des Verbots ist auch in anderen Bereichen feststellbar. Genauer dazu an anderer Stelle. 130. Dass Berücksichtigung des Wegfalls der Bereicherung und unentgeltliches Abnutzendürfen der geliehenen Sache zusammengehören, berichtet D. 24.3.66.1 Im ersten Fall gibt der Mann den Sklaven der Frau Geld zur Anschaffung von Kleidungsstücken — eine verbotene Schenkung, weil diese Sklaven nicht *in communi usu stehen* (vgl. D. 24.1.31.10; eod. 58.1). Ein Wegfall der Bereicherung infolge Abnutzung der Kleidung wird aber anerkannt, sofern die Frau die Gewänder zurückgibt. Denn das gleiche gilt ja auch dann, wenn der Mann die Kleidung selbst kauft und sie den Sklaven gibt; auch in diesem Fall wird ein Wegfall der Bereicherung berücksichtigt. Der Jurist lässt nicht von vornherein erkennen, ob der zweite Fall ebenfalls eine Schenkung meint oder nur eine Gebrauchsüberlassung. Das ist offenbar gleichgültig, weil nichtige Schenkung und Gebrauchsüberlassung insoweit gleichbehandelt werden. Genauer dazu Misera, *Bereicherungsgedanke* [in Vorb.]. Auch sonst wird bisweilen das *donare dem utendum dare* unter anderen Gesichtspunkten gleichgestellt; vgl. beim Legat uxoris causa parata D. 32.49.2, dazu o. nt. 27. 131. Dazu Misera, aaO. [K. M.]

1. Non vorrei passare per quel bisbetico personaggio manzoniano, che aveva poche idee, ma a quelle idee era molto affezionato. Non difenderò ancora una volta le mie tesi sulla biografia di Salvio Giuliano (per le quali v., da ultimo, Guarino, *Alla ricerca di Salvio Giuliano*, in *Labeo* 5 [1959] 67 ss., ivi ogni altro riferimento). Voglio solo esprimere in tutta schiettezza, come è nel mio costume, il disappunto per il fatto che vi sia stato recentemente qualcuno, T. D. Barnes, che, rifiutando senza nemmeno leggerli i miei buoni o cattivi argomenti, si sia concesso la libertà di dire, a proposito della mia ricostruzione: « Refutation will hardly be deemed necessary » (T. D. Barnes, *A senator from Hadrumetum and three others*, in *Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1968-1969*, vol. 7 dei « Beiträge zur Historia-Augusta-Forschung » [Bonn, R. Habelt, 1970] 45-58, in part. nt. 21).

Il « fair play » non si può pretendere da nessuno, ma il riguardo scientifico sì. Se il Barnes avesse letto quei miei scritti che si limita a citare, forse non avrebbe avuto soverchie difficoltà a demolire le modeste ragioni che porto per la « probabile » identificazione di Salvio Giuliano col *proavus* dell'imperatore Didio Giuliano, ma certamente si sarebbe evitato di dire, sulla questione, cose che, mi consenta e perdoni, non stanno né in cielo né in terra, ma solo nella sua filosofia.

2. Il pomo della discordia è costituito da HA. *vita Didii* 1.1-2: « *Didio Iuliano, qui post Pertinacem imperium adeptus est, proavus fuit Salvius Iulianus, bis consul, praefectus urbi et iurisconsultus, quod magis eum nobilem fecit, mater Clara Aemilia, pater Petronius Didius Severus, fratres Didius Proculus et Nummius Albinus, avunculus Salvius Iulianus, avus paternus Insubris Mediolanensis, maternus ex Adrumetina colonia* ».

L'*Historia Augusta* è quello che è, e nessuno ovviamente è disposto a mettere la mano sul fuoco per quel che vi si legge. Comunque è corretto e doveroso criterio metodico rifiutarne le notizie solo se siano contraddette da altri dati degni di maggior fede, oppure se siano manifestamente incredibili. Né va tralasciato di aggiungere, a proposito della *vita Didii*, che essa, sia o non sia stata scritta da Sparziano, viene fatta rientrare dalla critica contemporanea, anche da quella più spregiudicata (per tutti, v. Syme, *Ammianus and the Historia Augusta* [1968] 92 e *passim*, seguito in ciò dal Barnes 46 e nt. 11; cfr. anche, da ultimo, Syme, *Emperors and Biography, Studies in the HA.* [1971] 30 ss.), tra le vite « buone », per le quali cioè vi è addirittura una presunzione specifica di serietà di informazione, e quindi di attendibilità.

Accetto questa impostazione, tanto più volentieri in quanto è stata sempre la mia, e vado avanti. Quali sono le ragioni di manifesta incre-

dibilità, quali sono i dati divergenti e degni di maggior fede che possano indurre a non avere fiducia in tutte o in alcune tra le notizie elargiteci dal nostro testo?

Ragioni di incredibilità manifesta, nessuna. Di Didio Giuliano la *vita* indica, per quel che ci risulta, correttamente il padre e i fratelli e la discendenza milanese della famiglia paterna. Di lui la *vita* indica anche, in maniera che non è dato criticare, la madre (*Aemilia Clara*) e l'origine adrumetina della famiglia materna. Se i nomi dei nonni (paterno e materno) sono taciuti, nulla di male ai fini dell'identificazione del personaggio, di cui non si vede perché la *vita* avrebbe dovuto tracciare un più completo 'pédigrée'. Esuberano in questo racconto solo i nomi del *proavus* materno, Salvio Giuliano (di cui si dice che fu il giurista) e dell'*avunculus* Salvio Giuliano (di cui non si dice, si badi, che fu giureconsulto), ma il motivo è serio e plausibile (v., invece, Syme, *Emperors* cit. 42) ed è visibilmente costituito dall'alta fama del giurista Salvio Giuliano (*quod magis eum nobilem fecit*), dall'esistenza di un Salvio Giuliano non giurista (che dovette essere evidentemente uomo senatorio di spiccati meriti) ancora al livello di parentela della madre, e infine dal fatto (non dimentichiamolo) che il nostro Didio assunse il *cognomen* di *Iulianus*, che di famiglia paterna non gli veniva.

Unico e solo, ma tenuissimo, motivo di sospetto (già da me, a suo tempo, discusso) può essere questo: che la famiglia di Salvio Giuliano, il glorioso *proavus*, non si sia inurbata a Roma e sia rimasta, quanto meno nel figlio del giurista (*avus maternus ex Adrumetina colonia*), attaccata ad Hadrumetum. Ma son cose che succedono e che non possono essere aprioristicamente rifiutate.

Non motivo di serio sospetto, sia pur evanescente, è invece quello che costituisce la molla psicologica di tutta la divagazione del Barnes su Giuliano e su altri senatori della HA: la riluttanza ad ammettere che nel senato romano del secondo secolo vi siano state troppe persone di provenienza africana. Per quanto riguarda *vita Didii* 1.1-2, possiamo anche faticosamente ipotizzare che l'*avus maternus ex Adrumetina colonia* non sia stato necessariamente un senatore, ma un « commoner », esiliato dalla vita pubblica e concentrato esclusivamente nella coltivazione delle sue terre in colonia, e possiamo anche, più faticosamente ancora, supporre che il *proavus* giureconsulto, cioè il grande Salvio Giuliano, non sia stato affatto di Adrumeto, ma per esempio italico, sì che il ramo adrumetino della famiglia ebbe inizio col figlio « commoner », finito in colonia per chi sa quali ragioni o trascorsi. Ma si tratterebbe esclusivamente di ipotesi, così come, stando alla pura e semplice lettura del testo, è certamente (lo concedo) solo un'ipotesi, o più precisamente un'impressione, quella che sia stato adrumetino il *proavus* Salvio Giuliano.

3. Chiuso con la lettura del testo di *vita Didii*, vediamo dunque se vi sono notizie desumibili *aliunde* che lo smentiscano, almeno in parte, in modo degno di fede.

Il Barnes, nel suo intento specifico di escludere l'origine africana dei Salvi Giuliani, si getta su tre gruppi diversi di noti documenti epigrafici o papirologici. Un primo (principalmente CIL. 5. 4201), da cui risulta che la *gens* dei *Salvii* ebbe posizioni di rilievo sociale a Brixia, Brescia, sin dai tempi di Augusto. Un secondo (principalmente CIL. 6. 375), da cui risulta che console ordinario nel 148 fu un *P. Salvius Iulianus* (o *L. Salvius Iulianus*, stando alla *scriptura exterior* di un diploma militare di CIL. 16. 95). Un terzo (principalmente CIL. 8. 24094 = ILS. 8973), da cui risulta la brillante carriera di un *L. Octavius Cornelius P. f. Salvius Iulianus Aemilianus* conclusasi con un proconsolato d'Africa del 168-169 (cfr. a questo proposito la *dedicatio* di *Thuburbo maius*, ILLT. 799, illustrata da Merlin, in *Mém. Ac. Inscript.* 43.2 [1951] 93 ss.).

Posto che i Salvi sono fioriti a Brixia, scade, secondo il nostro autore, sia la notizia che Salvio giurista sia stato il *proavus* di Didio, sia la possibilità che Salvio giurista sia stato almeno l'*avus maternus ex Adrumetina colonia* dell'imperatore del 193. Posto che un Publio (o Plublico) Salvio Giuliano è stato console nel 148, non si discute, sempre secondo il nostro autore, che il console del 148 sia stato il giurista. Posto che *L. Octavius Cornelius P. f. Salvius Iulianus Aemilianus* (da correggere però in *L. Octavius Cornelius P. Salvius P. f. Iulianus Aemilianus*) ottenne da Adriano il raddoppio del *salarium quaesturae* « *propter insignem doctrinam* », tanto meno può discutersi, ancora e sempre secondo il nostro autore, che questo sia un accenno alla famosa codificazione del *Peditio* attribuita da certe fonti al giurista Giuliano, sì che si acquisisce la notizia ulteriore che Giuliano aveva il secondo *cognomen* di Emiliano.

Dunque, tornando a *vita Didii* 1.1-2, tutto, secondo il Barnes, si chiarisce. Il giurista non fu né il *proavus* né l'*avus* materno adrumetino di Didio: in ciò *vita Didii* non può essere seguita. Il giurista fu l'*avunculus* di Didio Giuliano, cioè il fratello di Emilia Clara, e si cognominò Emiliano per una (se ho bene interpretato) di queste due ragioni: o perché nato dalle giuste nozze di un padre Salvio Giuliano, non adrumetino, e di una madre Emilia, adrumetina, la quale ebbe evidentemente Emilia Clara da altre nozze con l'*avus maternus ex Adrumetina colonia*, oppure, e più probabilmente, perché nato fratello carnale di Emilia Clara, cioè figlio di un Emilio adrumetino (l'*avus maternus* di Didio, per intenderci), ma passato poi per adozione alla famiglia non adrumetina dei Salvi Giuliani. In questo modo la macchia dell'africanità di Salvio Giuliano, senatore e giurista, risulta inesistente, o per lo meno lavata dall'adozione in una famiglia italica.

Né il Barnes a questo punto si frena. Trascinato dalla sua vigorosa immaginazione, egli ci offre (p. 50) anche un'ipotesi alternativa, in forza della quale Salvio giurista viene promosso a *proavunculus* di Didio: il giurista sarebbe stato il figlio (*Aemilianus*) di un Salvio Giuliano e di un'Emilia, la quale, convolando ad altre nozze con un X di sesso maschile, ebbe a figlia una X di sesso femminile, andata poi sposa all'*avus maternus ex*

Adrumetina colonia per ottenerne Emilia Clara (ma nessun *avunculus Salvius Iulianus*).

Senza insistere su questa alternativa, il Barnes finisce peraltro per puntare le sue carte tutte sulla pista dell'*avunculus* e, ponendosi il problema dell'anno della sua nascita, non esita a sostenere che il brillante giovanotto, che da quasi imberbe questore codificò nientemeno che l'editto perpetuo, non poté non continuare con grande rapidità la sua carriera, sicché il consolato del 148 dovette ottenerlo negli stretti minimi di età, o press'a poco, e pertanto la nascita deve esserne posta tra il 109 e il 110 o quanto meno, a volerci rimettere, nel 107-108. E siccome è proprio il giurista Salvio Giuliano a farci sapere (cfr. D. 40. 2.5) di essere stato allievo di Giavoleno Prisco, il quale, dal suo canto, sicuramente non è vissuto oltre i primi anni del principato di Adriano (117-138), il Barnes supera la trascurabile difficoltà, ipotizzando che il nostro eroe sia andato a fare il discepolo di Giavoleno intorno all'età di quattordici anni.

4. Facciamo conto, per amor di quiete, che la variante del *proavunculus* sia stata formulata solo per gioco e fermiamoci sulla pista dell'*avunculus*.

Non si tratta di una pista nuova. L'hanno indicata, ad esempio, il Serrao, in tono opportunamente dubitativo (cfr. *Atti III Congr. int. epigr.* [1959] 402 nt. 38), e, più di recente, con rigida fermezza, il Syme (cit. 92 nt. 8: « the other items lack support and are implausible »). Il Barnes non ha fatto altro che percorrerla sino ai suoi estremi limiti. Ma con quale conseguenza? Questa: che, per essere andato troppo risolutamente in avanti, senza guardarsi né intorno né sotto i piedi, egli, se mi è permesso di dirglielo, corre il rischio cui si espongono certi personaggi di Walt Disney che camminano come nulla fosse anche sui baratri e solo a mezza strada subiscono, con profondo stupore, gli effetti del principio di gravità.

Ed infatti, se si nega che non solo il proavo, ma anche l'avo materno di Didio sia stato un Salvio Giuliano, bisogna spiegare donde mai sia piovuto su M. Didio Severo il *cognomen* aggiunto di Giuliano. Dall'*avunculus* direi proprio di no perché, seguendo il Barnes, l'*avunculus* si chiamò Salvio Giuliano o in quanto nato in una famiglia diversa da quella istituita dall'*avus maternus ex Adrumetina colonia* con la madre di Emilia Clara, o in quanto nato Emilio e diventato per adozione Salvio Giuliano. È serio credere che al pargoletto Didio il *cognomen* Giuliano sia provenuto da un Salvio Giuliano patrigno di sua madre Emilia Clara o da un fratello di Emilia Clara adottato da un Salvio Giuliano di Brixia?

Tutto è possibile, naturalmente: anche questo. Ma, almeno a mio avviso, uno storico non può preferire ad una possibilità in qualche modo documentata e comunque più verosimile (nella specie, quella che gli ascendenti materni di Didio Giuliano siano stati i Salvi Giuliani, anche a costo di doverli ritenere africani) una possibilità meno verosimile e seria,

e comunque per nulla affatto documentata. Gli studiosi che prima del Barnes avevano supposto che il giurista Salvio Giuliano fosse l'*avunculus* di *vita Didii*, sul vuoto, per quanto mi risulta, non vi si erano avventurati. Colpiti da quella che loro sembrava l'evidenza di certe epigrafi, essi si erano limitati a identificare in *hypothesi* il giurista con l'*avunculus*, senza peraltro affatto negare la discendenza di Didio, in linea materna, dai Salvi Giuliani di Adrumeto.

5. Ma, visto che ci siamo, sia lecita ancora qualche considerazione in ordine alla pretesa schiacciante evidenza delle epigrafi.

Siamo alle solite di certe ricerche filologiche, che si lasciano dominare quasi fisicamente dal peso delle pietre. Tra una *vita Didii*, dalle notizie che abbiamo visto essere in sé e per sé insospettabili sino a prova contraria, e alcune epigrafi relative a qualche Salvio Giuliano, neanche il Barnes ha esitato a gettare a mare la *vita Didii* ed a dare importanza, per quel che riguarda la ricostruzione della biografia di Salvio Giuliano, il giurista, anzi tutto e sopra tutto alle epigrafi. Se avesse dato una scorsa più attenta alla letteratura in proposito, ivi compreso quanto ho scritto io in ripetute occasioni, forse avrebbe quanto meno esitato, e gliene sarebbe venuto bene.

Cerchiamo dunque di contenere gli entusiasmi epigrafici e ragioniamo con maggiore pacatezza.

Primo. Alcuni documenti epigrafici parlano di una *gens Salvia* stabilita *ab antiquo* in quel di Brixia? D'accordo. Ma ciò non esclude la possibilità che un ramo della *gens Salvia* si sia stabilito ad Adrumeto. Dunque non vi è motivo di diffidare, sotto questo profilo, della *vita Didii*. Tanto più che la spiegazione più ragionevole del secondo *cognomen* di Didio Giuliano sta nel fatto che almeno il suo *avus maternus ex Adrumetina colonia* fosse appunto un Salvio Giuliano.

Secondo. Altri documenti epigrafici indicano un P. o P. L. *Salvius Iulianus* come console del 148? D'accordo. È possibile (non certo) che essi (come anch'io ritengo) si riferiscano al giurista Salvio Giuliano, ma ciò non esclude affatto la possibilità che il consolato del 148 sia stato rivestito dal *proavus* materno di Didio, nato presumibilmente tra l'80 e il 90. Nemmeno sotto questo profilo vi è motivo di dubitare della *vita Didii*. Tanto più che il console del 148 potrebbe anche non essere il giurista Salvio Giuliano (cioè il *proavus*), ma l'*avus maternus* o l'*avunculus* di Didio Giuliano. L'opinione del Syme, che il console del 148 non possa essere stato che l'*avunculus* di Didio, e che l'*avunculus* di Didio non possa essere stato che il giurista, è un'opinione molto autorevole, ma un'opinione.

Terzo. Le iscrizioni di Pupput (*CIL* 8. 24094) e di Thurburbo maius (*ILT* 799) depongono irrefragabilmente per l'esistenza di un illustre L. o P. L. *Salvius Iulianus Aemilianus*, proconsole d'Africa nel 168-169 e quindi nato non prima del 100 a.C.? D'accordo. È impossibile che esse si riferiscano al *proavus* di Didio Giuliano, che doveva essere nato alquanto

prima del 100, mentre è possibile che si riferiscano all'*avus maternus ex Adrumetina colonia* o all'*avunculus* di M. Didio Severo Giuliano (v. comunque Bowersock, *Greek Sophists in the Roman Empire* [1969] 79 ss., che, per prestar fede a un passo di Elio Aristide, 48, 9 Keil, ipotizza che Salvio Giuliano, proprio come dice la *vita Didii*, sia stato *bis consul*, ma nel 175: in età piuttosto avanzata, direi). Ciò peraltro non esclude affatto la possibilità che il console del 148 sia stato persona diversa da Giuliano Emiliano e non esclude affatto che Salvio Giuliano giurista sia stato il *proavus* di Didio Giuliano. Perché dubitare, almeno sotto questo profilo, della notizia di *vita Didii* in ordine al giurista come *proavus* (e non *avus* o *avunculus*) di Didio Severo? Perché addirittura escludere, come fosse assolutamente necessario, l'attendibilità di quella notizia?

6. Il punto focale del problema relativo all'identificazione del giurista Salvio Giuliano è tutto qui, e precisamente nella diffusa convinzione che a lui, al giurista, si riferisca inequivocabilmente, cioè senza possibilità di alternative, *CIL*. 8. 24094: convinzione ultimamente riaffermata da uno studioso della levatura del Pflaum (*La valeur de la source inspiratrice de la Vita Hadriani et de la vita Marci Antonini à la lumière des personnalités contemporaines nommément citées*, nello stesso volume del Bonner H.A. Coll. 1968-1969, 183).

I miei studi sull'argomento mi hanno portato a negare questo inequivocabile e indispensabile riferimento: non solo perché numerosi indizi desunti dalle opere di Salvio Giuliano rendono difficilmente conciliabile costui col personaggio di Pappus sul piano cronologico, ma anche e sopra tutto, in sede squisitamente epigrafica, perché *CIL*. 8. 24094 non allude, in nessun punto e in nessun modo, specificamente al Salvio Giuliano *iriconsultus*. In particolare, la *duplicatio* del *salarium quaesturae* « *propter insignem doctrinam* » non costituisce necessariamente un accenno alla dottrina « giuridica » del giovane questore (come invece asserisce con inspiegabile sicurezza il Pflaum cit.: « en vertu de son extraordinaire connaissance du droit ») e da gran tempo ha smesso di essere considerata, dai più avveduti studiosi, come allusione alla pretesa codificazione dell'editto. *Re melius perpensa*, gli studiosi si sono convinti, da ormai parecchi anni, che la codificazione Giuliano, se pure l'ha fatta, non può averla fatta che da *praetor*.

Dunque, tra una notizia epigrafica che non riguarda necessariamente il giurista Salvio Giuliano, anzi che non riguarda forse nemmeno un personaggio di Adrumeto o africano (e qui il Barney ha pienamente ragione) e una notizia letteraria (di una fonte per di più solitamente attendibile) che del giurista Salvio Giuliano, *bis consul* e *praefectus urbi*, fa il *proavus* materno di Didio Giuliano, serietà di metodo esige, a mio sommo avviso, che si dia preferenza, « allo stato degli atti » (sono le esatte parole di un mio scritto precedente), alla notizia letteraria, cioè a *vita Didii* 1.1-2. Serietà di metodo, già.